



15 265 - 25

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Gaetano De Amicis - Presidente -  
Anna Criscuolo  
Emilia Anna Giordano  
Antonio Costantini - Relatore -  
Debora Tripiccione

Sent. n. ser. 439  
UP - 20/03, 2025  
R.G.N. 403 12/2024

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 09/04/2024 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

sentito il difensore di [REDACTED] Avvocata [REDACTED] in sostituzione dell'Avvocato [REDACTED] che chiede l'accoglimento del ricorso.

W

**RITENUTO IN FATTO**

1. [REDACTED] per il tramite del difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli Nord del 24 ottobre 2022 che lo aveva condannato, ritenuta la contestata recidiva, alla pena di un anno e otto mesi di reclusione in ordine al delitto di evasione ex art. 385 cod. pen., commesso il 3 maggio 2017.

La Corte di appello ha escluso l'incidenza di patologie sulla capacità di intendere e di volere dell'[REDACTED] ha ritenuto integrato il reato sulla base di

quanto relazionato dai verbalizzanti che ebbero ad effettuare il controllo, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. e la concessione delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui al quarto comma di cui all'art. 385 cod. pen., ritenendo che la presentazione presso la Caserma dei Carabinieri fosse condotta strumentale del ricorrente, confermando, altresì, la ritenuta recidiva.

2. [REDACTED] deduce tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo si deducono ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche attraverso argomentazioni prive di un apparato logico.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 385, quarto comma, cod. pen.

La Corte di appello – si assume – ha escluso la sussistenza dei presupposti per riconoscere la citata circostanza attenuante, nonostante il ricorrente si fosse presentato presso la Caserma dei Carabinieri per costituirsi, condotta che la giurisprudenza di legittimità equipara alla presentazione in carcere.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 131-*bis* cod. pen. là dove la Corte di appello non ha apprezzato la buona condotta dell'imputato e la non abitudine a delinquere.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**



1. Il ricorso è fondato limitatamente all'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen.

2. Il primo motivo, con cui si deducono vizi di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico e riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e confutate dalla Corte di appello, che ha ritenuto determinante l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, a fronte di una significativa biografia criminale, l'assenza di resipiscenza e la non episodicità del delitto di evasione.

2. Proprio tale ultimo aspetto, con particolare riferimento alle valorizzate precedenti reiterate condanne per il delitto di evasione, fa ritenere che analogo limite incontra il terzo motivo, avendo la sentenza rappresentato, con corretti riferimenti in fatto ed in diritto, l'insussistenza dei presupposti per poter applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., esclusa,

altresì, a causa dell'apprezzata intensità del dolo che caratterizzava la condotta di reato contestata.

3. Fondato, invece, risulta il secondo motivo, con si rivolgono censure in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 385 cod. pen. della costituzione in carcere sul presupposto della spontaneità della condotta. (allh)

3.1. Costituisce ormai solido principio di diritto quello secondo cui, per poter ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen., è sufficiente che la costituzione in carcere ovvero presso gli organi preposti alla vigilanza del rispetto delle prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari, o che abbiano l'obbligo di tradurre l'evaso in carcere, sia volontaria e non conseguente alla coazione fisica delle forze dell'ordine, senza che assumano rilevanza la spontaneità del comportamento o l'assenza di influenze esterne, atteso che scopo della previsione è il tempestivo ripristino dello stato costrittivo, senza dispendio di energie da parte delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 29935 del 13/05/2022, Muggeri, Rv. 283721).

Significativa risulta proprio quella giurisprudenza che, sul presupposto dell'irrelevanza di un eventuale dispendio di energie da parte delle forze dell'ordine nella ricerca dell'evaso, ritiene sufficiente la volontaria costituzione prima della sentenza di condanna, senza che risulti determinante il tempo decorso dall'evasione (Sez. 6, n. 29209 del 25/06/2024, El, Rv. 286772 - 01). W

Una volta che sia stata esclusa l'incidenza sulla citata attenuante della spontaneità della costituzione in carcere o presso chi ha l'obbligo di tradurlo o dei motivi - anche di natura egoistica - che spingono l'evaso ad interrompere la situazione antiggiuridica autonomamente creata (Sez. 6, n. 9960 del 29/01/2003, Manzi, Rv. 224043), come invece previsto dal codice penale del 1880, deve ritenersi che sono indifferenti le modalità di tempo e luogo di costituzione, richiedendo la norma esclusivamente una condotta, anche dettata da esigenze contingenti ed utilitaristiche, che renda palese la volontà di recedere dalla condotta che ha dato origine all'evasione; viene in tal senso esaltata la natura oggettiva dell'attenuante per la cui integrazione è sufficiente sia posta in essere una condotta coincidente con il dettato della norma.

3.2. Ciò evidenziato in ordine alla portata dell'attenuante anche alla luce dei plurimi principi di diritto espressi da questa Corte, specie là dove hanno ritenuto di equiparare la costituzione in carcere alla costituzione presso un ufficio appartenente alla polizia giudiziaria che ha l'obbligo di condurre l'evaso in carcere, deve rilevarsi come la motivazione della sentenza che ha escluso la

sussistenza dei presupposti per la concessione della citata attenuante configga con il significato assegnato alla citata disposizione.

La Corte di appello, pur dando atto della natura oggettiva della circostanza attenuante ex art. 385, quarto comma, cod. pen., erroneamente reputa sia necessario che l'evaso, prima della condanna, si adoperi per elidere "spontaneamente ed efficacemente" le conseguenze dannose consistenti nel dispendio di energie da parte di coloro <sup>che sono</sup> competenti alla cattura; la decisione ribadisce, inoltre, la necessaria presenza di un "coefficiente soggettivo" per l'integrazione della stessa, che valuta essere carente a cagione della strumentalità della condotta. (lll)

Così facendo la Corte di appello, da un canto, si contraddice a dove inizialmente evoca la natura oggettiva della circostanza attenuante ma poi finisce per assegnare rilevanza a profili di natura soggettiva che vengono ritenuti essenziali, dall'altro, si allontana dal consolidato indirizzo giurisprudenziale e sopra richiamato che reputa irrilevante la motivazione che spinge l'evaso a costituirsi.

3.3. Da quanto sopra enunciato consegue la necessità di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. con rinvio alla Corte di appello che dovrà attenersi, nel fornire risposta circa la sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento della invocata attenuante, al principio di diritto sopra richiamato (tra le altre, cfr. Sez. 6, n. 29935 del 13/06/2022, Muggeri, cit.).

#### P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 20/03/2025.

Il Consigliere estensore

Antonio Costantini



Il Presidente

Gaetano De Amicis



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. ...